



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>FIorentINO</u>	<u>ADOLFO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE FRANCESCO</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LOMBARDO</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1998/2019
depositato il 21/06/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 295018001822008800 TARSUTIA 2010
contro:
COMUNE DI MILAZZO
VIA CRISPI 98057 MILAZZO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

FRANCIO' ALESSANDRO
VIALE BOCCETTA 43 98122 MESSINA ME

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1998/2019

UDIENZA DEL

14/12/2020 ore 09:00

N°

3317/20

PRONUNCIATA IL:

14 DIC. 2020


DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 DIC. 2020

Il Segretario
IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Carmela De Cicco)

C. De Cicco



IN FATTO

Con ricorso, depositato il 21.6.2019, contro il Comune di Milazzo, la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante [REDACTED] impugnava la cartella di pagamento n. 2952018001822008800, notificata il 10.1.2019, con la quale l'Agente della Riscossione chiedeva alla società la TARSU 2010 per conto del Comune di Milazzo. Non si costituiva il Comune di Milazzo. All'odierna udienza, in assenza delle parti, la causa veniva decisa. La ricorrente società si opponeva alla richiesta di pagamento della tassa da parte del Comune di Milazzo per una serie di motivi. In primo luogo lamentava la violazione della legge nella parte relativa alla illegittimità del passaggio dalla TIA alla TARSU per l'anno 2009 da parte del comune di Milazzo e quindi, conseguentemente, della applicazione della TARSU anche per l'anno 2010. Precisava che negli anni antecedenti al 2009 e 2010 il Comune di Milazzo, attraverso l'ATO ME 2, aveva richiesto ai contribuenti il pagamento della TIA. Nel 2009, addirittura, veniva richiesto, oltre la TIA, anche il pagamento della TARSU. Dopo una cronistoria della evoluzione legislativa, per la parte cronologicamente vicina al caso in questione rilevava che l'art.1 – comma 184 – lettera a) prevedeva che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato per l'anno 2007 e per il 2008". Tale termine era prorogato per l'anno 2009 dall'art. 5 comma 1 del D.L.208/2008, convertito nella legge 13/2009, per poi arrivare alla norma successiva (art 8 comma 3 del D.L.30.12.2009 n. 194, convertito nella legge 25/2010), che aveva spostato al 30.6.2010 il termine per l'adozione del regolamento ministeriale. In pratica deduceva che dovesse consentire di mantenere la TARSU solo ai Comuni che l'avevano sempre adottata, mentre non potevano fare ritorno alla TARSU i Comuni che avevano adottato la TIA. In secondo luogo contestava la tardività dell'approvazione delle tariffe TARSU per l'anno 2010, in quanto intervenuta dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Da ultimo eccepeva la decadenza da parte dell'Ente impositore dalla riscossione del tributo per via della mancata formazione del ruolo nell'anno successivo a quello del tributo ed in via graduale la violazione dell'art. 1 commi 161 ed 163 della legge 296/2006. Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del regolamento TARSU, con cui il Comune di Milazzo aveva ripristinato tale tributo dal 2009 in poi, ritenendo quindi la illegittimità e nullità dell'atto impugnato. Nulla deduceva il Comune di Milazzo.


IN DIRITTO

Il ricorso della società va accolto. Il primo motivo di ricorso legato alla illegittimità del passaggio dalla TIA alla TARSU per l'anno 2009 appare fondato, con riferimento alla violazione dell'art. 1 – comma 184 – lettera a) della legge 296/2006, poi prorogata per l'anno 2009 dall'art. 5 – comma 1 – del D.L. 208/2008, poi convertito nella legge n. 13/2009. Infatti, una volta adottato il regime della TIA per il servizio di smaltimento dei rifiuti per gli anni antecedenti al 2009, il Comune di Milazzo non poteva passare alla TARSU e tale richiesta di tributo non poteva nemmeno riguardare l'anno successivo, cioè il 2010, oggetto del presente ricorso. In tal caso si sarebbe verificata una sorta di doppia tassazione. Pur senza riconoscere come validi gli altri motivi di ricorso, vale a dire l'istituzione della tariffa TARSU oltre i termini della approvazione del bilancio di previsione, fissata al 30 aprile 2010, così come previsto dalla norma, così come la mancata formazione del ruolo nell'anno successivo a quello del tributo, con conseguente decadenza dalla riscossione del tributo, in quanto tali motivi sono stati solo enunciati e non documentati, il riconoscimento del primo motivo di ricorso consente l'accoglimento dello stesso, con compensazione delle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di giudizio.

Messina 14 dicembre 2020

Il relatore


Il presidente
